



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/123/CR7f/C3

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SULLE PROPOSTE DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO AS. 2486 E AS. 1744
RECANTI DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA
COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

Punto 7f) O.d.g. Conferenza Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presa visione dei ddl AS. 2486 e AS. 1744, pur sottolineando la necessità di poter disporre di una proposta di legge unificata e condivisa, condivide l'impianto e l'architettura dei documenti, tra loro fondamentalmente simili e, in particolare, con riferimento ai singoli articoli, formula le seguenti osservazioni:

Art. 1 - La Conferenza condivide il contenuto ma ritiene necessario sostituire l'espressione "parte integrante della politica estera dell'Italia", con "parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia".

La Conferenza ritiene, inoltre, opportuno inserire nelle finalità di cui al comma 2, anche un accenno allo "sviluppo reciproco ed etico";

Artt. da 3 a 5 - La Conferenza, pur senza esprimere una posizione in merito alla sua esatta collocazione nella struttura governativa, condivide la necessità che si pervenga alla individuazione di una struttura di livello ministeriale al quale riconoscere la responsabilità della politica di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e che, pertanto, possa fungere da referente unico e certo per tutti gli attori della cooperazione;

Artt. 7 e 8 - Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, si accoglie con favore l'istituzione del *Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo* (CICS), ma ritiene necessario assicurare la partecipazione di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome ogni qualvolta vengano trattate questioni di interesse regionale;

Art. 13 (iniziative di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale) - La Conferenza propone di sostituire interamente il primo comma con il seguente:

“Le Regioni, le Province autonome e le amministrazioni locali, nonché i loro consorzi ed associazioni possono, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117 della Costituzione ed agli articoli 5 e 6 della legge n. 131 del 27 maggio 2003, promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri enti pubblici o privati dei Paesi di cui all'articolo 2. Tali iniziative, definite «iniziative di cooperazione decentrata», favoriscono la partecipazione organizzata degli enti pubblici e privati, lucrativi e non, attivi sul territorio di propria competenza. A tal fine le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali, nonché i loro consorzi ed associazioni

possono realizzare i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i partner esteri, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti enti, pubblici e privati, con o senza scopo di profitto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono e possono coordinare le iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio”.

La Conferenza propone, inoltre, che sia aggiunto un terzo comma:

“Il divieto di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 140 del 28 maggio 1997 e successive modificazioni non si applica ai finanziamenti che sono erogati dallo Stato per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore di regioni, province, comuni e loro associazioni o enti strumentali o ausiliari. Ai soggetti indicati potranno essere concessi anticipi fino alla misura del 50 per cento nel primo anno e del 40 per cento per ciascun anno successivo, in rapporto al valore complessivo della quota di progetto a carico dello Stato”.

Art. 16 - La Conferenza propone la riformulazione del comma 4 nel seguente modo:

*“L’Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 **lettere b), c) e d)** per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1”.*

Roma, 25 luglio 2012